

STATUTO
DELLA
ASSOCIAZIONE DEGLI EX DEPUTATI AL
PARLAMENTO EUROPEO

Parlamento europeo – Bruxelles

Bruxelles, 19 giugno 2001
Testo modificato il 9 ottobre 2008
e 18 Ottobre, 2012

NT\441404IT.doc

TITOLO I: NOME, SEDE SOCIALE, BASE GIURIDICA, OBIETTIVI

Articolo 1 – Nome dell'Associazione

L'Associazione è costituita con il nome “*Associazione degli ex deputati al Parlamento europeo*”, di seguito denominata "l'Associazione".

I fondatori sono:

BALFE Richard - 31, Lyndewode Road Cambridge CB1 2HN, Regno Unito
Lord PLUMB Henry - Maxstoke, Coleshill, Warwickshire B46 2QJ, Regno Unito
SCHLEICHER Ursula - Backoffenstrasse 6, D-63739 Aschaffenburg, Germania

Articolo 2 – Base giuridica

L'Associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro (association sans but lucratif, a.s.b.l.) costituita in base al diritto belga (legge del 27 giugno 1921 che concede la personalità giuridica alle associazioni senza scopo di lucro e legge del 14 novembre 1983 relativa al controllo della concessione e dell'utilizzazione di talune sovvenzioni).

Articolo 3 – Sede sociale dell'Associazione

L'Associazione ha la propria sede sociale nei locali del Parlamento europeo a Bruxelles, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, arrondissement di Bruxelles, Belgio.

Articolo 4 – Obiettivi e durata dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita per un periodo indeterminato.
2. L'Associazione ha come scopo principale:
 - a) riunire gli ex deputati fornendo loro una sede per le riunioni, le discussioni e gli eventi culturali, scientifici e sociali,
 - b) agevolare lo scambio di informazioni e notizie fra gli ex deputati al Parlamento europeo,
 - c) favorire le relazioni tra ex deputati e deputati in carica al Parlamento europeo, istituendo e utilizzando una rete d'informazione,

- d) mettere a frutto l'esperienza degli ex deputati per rafforzare la democrazia parlamentare e servire l'unità europea,
- e) promuovere i contatti fra organizzazioni analoghe in Europa e altrove, ad esempio le associazioni di ex deputati a livello nazionale e, in particolare, l'Associazione parlamentare europea,
- f) in generale, promuovere la discussione sullo sviluppo dell'Unione europea a livello politico e nell'opinione pubblica ed esaminarne le conseguenze per le istituzioni, gli enti locali e i cittadini.

TITOLO II: ISCRIZIONE

Articolo 5 – Iscrizione all'Associazione

1. Il numero dei membri non può essere inferiore a tre.
2. Gli ex deputati al Parlamento europeo, il cui mandato sia cessato e che siano interessati ad aderire all'Associazione, possono presentare domanda per iscritto. La loro iscrizione sarà sottoposta all'approvazione del comitato di gestione.
3. Chi sia stato privato del proprio mandato o appartenga a un'associazione che viola i diritti umani fondamentali non può essere membro dell'Associazione.
4. Entro un mese dalla data di pubblicazione dello statuto, deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale civile della sede sociale dell'Associazione un elenco contenente, in ordine alfabetico, nome, cognome, domicilio e cittadinanza dei membri dell'Associazione. Inoltre, se i membri non sono cittadini belgi, deve essere indicata, se del caso, la loro iscrizione al registro della popolazione. L'elenco è completato ogni anno da un'indicazione in ordine alfabetico dei cambiamenti verificatesi tra i membri. Chiunque può consultare gratuitamente tale elenco¹.
5. L'Associazione acquisisce personalità giuridica².

Articolo 6 – Annullamento e sospensione dell'appartenenza all'Associazione

1. L'appartenenza all'Associazione termina per:
 - a) decesso,
 - b) dimissioni,
 - c) espulsione.

¹ Legge belga del 28 giugno 1984, articolo 9 (entrata in vigore il 16 agosto 1984).

² Legge consolidata del 19 dicembre 1939, articolo 20, titolo VI, punto (v).

2. In caso di dimissioni, i membri devono inviare la loro richiesta per iscritto al comitato di gestione.
3. L'appartenenza all'Associazione può essere annullata per espulsione in caso di:
 - a) grave scorrettezza,
 - b) violazione degli obiettivi dell'Associazione,
 - c) pregiudizio alla reputazione dell'Associazione.

L'Assemblea generale, dopo aver fornito al membro interessato l'opportunità di giustificarsi, decide in merito all'espulsione deliberando a maggioranza dei due terzi dei membri votanti di persona o rappresentati con delega scritta. Il membro può impugnare la decisione dinanzi all'Assemblea generale (articolo 8, paragrafo 5).

4. L'appartenenza all'Associazione è sospesa:
 - a) per la durata del mandato in caso di rielezione al Parlamento europeo,
 - b) finché non è versata la tassa d'iscrizione (articolo 7, paragrafo 1).
5. I membri che sono stati espulsi e i successori legali di un membro defunto non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 – Tassa d'iscrizione e disposizioni finanziarie

1. I membri dell'Associazione sono tenuti a versare una tassa d'iscrizione annuale. La tassa annuale deve essere pagata entro il giorno precedente l'Assemblea generale di ciascun anno solare. I membri che non avranno effettuato il pagamento entro tale termine decadranno e non avranno più diritto ai benefici derivanti dall'appartenenza all'Associazione.
2. L'importo della tassa d'iscrizione annuale è fissato ogni anno dall'Assemblea generale ordinaria a maggioranza semplice. Per il periodo compreso fino al 31 dicembre 2002 la tassa d'iscrizione annuale è fissata a 50 euro. Per il 2003 la tassa d'iscrizione sarà di 50 euro; per il 2004 sarà di 100 euro, ma di 50 euro per i nuovi membri che aderiscono dopo le elezioni. In seguito, la tassa d'iscrizione annuale è fissata ogni anno dall'Assemblea generale per l'anno successivo a quello in cui si tiene l'Assemblea.
3. L'Associazione è libera di accettare qualsiasi sostegno finanziario, amministrativo o di altra natura dal Parlamento europeo.
4. L'Associazione ha la facoltà di accettare liberalità tra vivi, lasciti o altre donazioni da ex deputati o deputati in carica e, previa approvazione del comitato di gestione, regali, doni, sottoscrizioni o sovvenzioni da altre persone od organi.
5. I membri non contraggono alcun obbligo personale in virtù degli impegni assunti dall'Associazione.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea generale e il comitato di gestione.

Articolo 8 – Assemblea generale ordinaria

1. L'Assemblea generale si riunisce una volta all'anno nei locali del Parlamento europeo.
2. L'Assemblea generale è formata da tutti i membri dell'Associazione. E' presieduta dal presidente del comitato di gestione o, qualora questi non sia in grado di partecipare, dal suo vicepresidente.
3. Le convocazioni all'Assemblea generale sono trasmesse, unitamente al progetto di ordine del giorno, almeno due mesi prima della data fissata. Le modifiche al progetto di ordine del giorno richiedono l'approvazione della maggioranza dei membri presenti.
4. I compiti dell'Assemblea generale sono, in particolare:
 - a) ricevere e approvare, con voti separati, la relazione annuale e la relazione finanziaria presentate dal comitato di gestione, unitamente alla relazione dei revisori,
 - b) fissare l'importo della tassa d'iscrizione per l'anno successivo (articolo 7, paragrafo 2),
 - c) modificare lo statuto (articolo 15),
 - d) eleggere il comitato di gestione. Tale votazione si svolge a scrutinio segreto. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti in base al numero dei posti vacanti da assegnare.
5. Ogni membro dispone di un voto. Se non precisato altrimenti, l'Assemblea generale delibera a maggioranza semplice dei membri votanti di persona o rappresentati con delega scritta. Il numero di deleghe che ciascun membro può detenere è illimitato. Un membro che designi un altro membro o il presidente della riunione per rappresentarlo può precisare sul formulario di delega come intende esprimere il voto. Questa decisione vincola il membro che lo rappresenta.
6. Il quorum è raggiunto soltanto qualora siano presenti o rappresentati 50 membri. Se il quorum non è raggiunto in una prima riunione, è convocata una seconda riunione un'ora più tardi che potrà deliberare indipendentemente dal numero di membri presenti o rappresentati.
7. I processi verbali delle riunioni dell'Assemblea generale ordinaria sono redatti dal segretario dell'Associazione e trasmessi a tutti i membri entro due mesi.

Articolo 9 – Revisori

1. L'Assemblea generale designa, tra i membri dell'Associazione, due revisori incaricati di esaminare i conti e di presentare una relazione all'Assemblea generale.
2. L'Assemblea generale designa altresì una società specializzata di revisione contabile, che incontri il gradimento dell'Assemblea generale e del Parlamento europeo, che effettua ogni anno una revisione dei conti dell'Associazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e all'Assemblea generale per il tramite del comitato di gestione.

Articolo 10 – Assemblea generale straordinaria

Il presidente o il suo supplente possono convocare, almeno un mese prima della data fissata, un'Assemblea generale straordinaria, in conformità delle norme stabilite all'articolo 8:

1. se il comitato di gestione lo ritiene necessario o se un quinto dei membri dell'Associazione lo ha richiesto;
2. per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione (articolo 16).

Articolo 11 – Comitato di gestione

1. Il comitato di gestione dispone dei pieni poteri per amministrare e gestire l'Associazione, conformemente agli obiettivi di quest'ultima. Sono esclusi dalla sua sfera di competenza soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea generale. I membri del comitato di gestione non contraggono alcun obbligo personale in virtù degli impegni assunti dall'Associazione. Il comitato di gestione può fare ricorso ai servizi di specialisti esterni per farsi assistere nella gestione e nell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il ruolo principale del comitato di gestione è quello di assicurare il funzionamento generale dell'Associazione tra le riunioni. Esso prepara il lavori dell'Assemblea generale e dà esecuzione alle sue decisioni. Se lo ritiene necessario, l'Associazione può assumere agenti permanenti per la gestione corrente dell'Associazione, i quali agiscono sotto il controllo del comitato di gestione. L'Associazione può delegare la sua gestione corrente, compreso il relativo potere di firma. Il comitato di gestione può altresì delegare tutti i suoi poteri di firma. Qualsiasi azione in giustizia, a titolo di querelante o di parte convenuta, è promossa dal comitato di gestione, rappresentato dal suo presidente, a nome dell'Associazione. I membri del comitato di gestione non contraggono alcun obbligo personale in virtù del loro mandato e sono unicamente responsabili per quanto concerne l'espletamento delle loro funzioni ufficiali.
3. Il comitato di gestione rappresenta l'Associazione nelle sue relazioni con terzi ed organi pubblici e privati e agisce a nome dell'Associazione.

4. Esso è responsabile della buona realizzazione degli obiettivi dell'Associazione (articolo 4).
5. Esso è responsabile dell'organizzazione di attività speciali, quali viaggi e altre manifestazioni culturali, scientifiche o sociali.
6. Ad ogni Assemblea generale ordinaria il comitato di gestione presenta un progetto di programma delle attività per l'anno seguente. Dopo eventuali modifiche e la sua approvazione, tale programma è distribuito ai membri dell'Associazione.
7. Il comitato di gestione può designare membri che non ne fanno parte per l'assolvimento di un compito o di un ruolo specifico.
8. Il comitato di gestione è formato da dieci membri che rimangono in carica per due anni. Una volta eletti, essi eleggono al loro interno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere e un segretario.
9. Il Collegio dei questori del Parlamento europeo designa due dei suoi membri come membri senza diritto di voto del comitato di gestione e fissa la durata del loro mandato.
10. Nella riunione costitutiva dieci membri sono eletti al comitato di gestione. I cinque candidati che raccolgono il minor numero di voti sono eletti per un mandato di un anno. Alla fine del primo anno e per gli anni successivi, sono eletti ogni anno cinque membri del Comitato di gestione.
11. I membri del comitato di gestione possono essere sollevati dall'incarico dall'Assemblea generale che delibera a maggioranza.
12. Le riunioni del comitato di gestione sono convocate dal presidente almeno due volte all'anno.
13. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri del comitato di gestione. In caso di parità, decide il voto del presidente.

TITOLO IV: BILANCIO E CONTI

Articolo 12 – Bilancio e conti

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. I conti relativi all'esercizio trascorso e il bilancio dell'esercizio seguente sono presentati ogni anno all'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria.
3. Ad eccezione delle spese direttamente connesse con l'espletamento delle loro funzioni, i membri del comitato di gestione non sono remunerati. I costi diretti delle attività dei membri del comitato di gestione non possono in alcun caso superare il 15% del bilancio annuale dell'Associazione.

4. Il comitato di gestione presenta all'Assemblea generale i conti sottoposti a verifica professionale e non professionale, la relazione finanziaria e il bilancio dell'esercizio seguente.
5. Una volta approvati dall'Assemblea generale, i conti sottoposti a verifica professionale e non professionale, la relazione finanziaria e il bilancio dell'esercizio seguente sono trasmessi al Parlamento europeo per il tramite del Collegio dei questori.

TITOLO V: RISORSE / INFRASTRUTTURE

Articolo 13 – Risorse finanziarie

Le risorse dell'Associazione provengono:

1. dalle tasse d'iscrizione dei suoi membri,
2. da finanziamenti forniti da organi pubblici o privati,
3. dalle sovvenzioni annuali erogate dal Parlamento europeo.

Articolo 14 – Infrastrutture

1. I membri dell'Associazione hanno il diritto di utilizzare i seguenti servizi:
 - a) un “bureau de passage”, destinato a essere utilizzato a titolo occasionale dagli ex deputati e dotato di telefoni abilitati ad effettuare chiamate urbane in ognuno dei tre luoghi di lavoro,
 - b) apparecchiature informatiche installate nei “bureaux de passage”, dotate di accesso gratuito a Internet e Intranet,
 - c) uno sito web proprio dell'Associazione, collegato alla homepage del Parlamento,
 - d) accesso a distanza, nei limiti del possibile, ai servizi Intranet,
 - e) il bar riservato ai deputati.
2. Gli ex deputati al Parlamento europeo – su presentazione di una tessera che possono ottenere su richiesta – hanno diritto ad accedere:
 - a) agli edifici del Parlamento nei tre luoghi di lavoro e agli Uffici d'informazione del Parlamento situati negli Stati membri,
 - b) ai garage del Parlamento nei tre luoghi di lavoro,
 - c) alle biblioteche del Parlamento nei tre luoghi di lavoro,
 - d) ai ristoranti e ai bar del Parlamento nei tre luoghi di lavoro,
 - e) ai locali dell'Associazione parlamentare europea.

Le domande rivolte al Parlamento europeo sull'utilizzazione o l'estensione dei servizi offerti sono trasmesse, in prima istanza e per il tramite del Collegio dei questori, all'organo appropriato del Parlamento sotto la responsabilità generale dell'Ufficio di presidenza.

TITOLO VI: MODIFICA DELLO STATUTO/SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 15 – Modifica dello statuto

1. L'Assemblea generale è autorizzata a modificare lo statuto dell'Associazione. Essa può validamente deliberare sulle modifiche allo statuto soltanto qualora l'oggetto di queste ultime sia espressamente indicato nella convocazione alla riunione e siano presenti o rappresentati con delega scritta (articolo 8, paragrafo 5) due terzi dei membri. Le modifiche possono essere adottate soltanto a maggioranza dei due terzi dei membri votanti o rappresentati.
2. Qualsiasi modifica riguardante i motivi di costituzione dell'Associazione può essere approvata esclusivamente a maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti o rappresentati con delega scritta.
3. Se alla prima riunione non sono presenti o rappresentati con delega scritta i due terzi dei membri, può essere convocata una seconda riunione (da tenersi almeno due settimane dopo la data della prima riunione) che potrà deliberare indipendentemente dal numero di membri presenti o rappresentati e adottare le modifiche secondo le maggioranze di cui ai paragrafi 1 o 2.

Articolo 16 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione può essere sciolta con decisione di un'Assemblea generale straordinaria convocata a tale scopo e approvata a maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati con delega scritta (articolo 8, paragrafo 5). Se tale condizione non è soddisfatta, può essere convocata una seconda riunione che potrà deliberare indipendentemente dal numero di membri presenti o rappresentati. Tuttavia, la decisione non è essere adottata se non è approvata a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Qualsiasi decisione relativa allo scioglimento dell'Associazione adottata da un'Assemblea alla quale siano presenti o rappresentati i due terzi dei membri dell'Associazione è sottoposta all'approvazione di un tribunale civile.
2. In caso di scioglimento, la destinazione degli attivi è decisa d'intesa con il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo rientra in possesso dei locali di sua proprietà. La liquidazione di tutti i locali eventualmente acquistati al di fuori dei limiti del Parlamento avviene in consultazione con il Parlamento europeo.